



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470



Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-csat: csat.campania@lnd.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 46/CSAT del 28 aprile 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE COMUNICATO UFFICIALE N. 46/CSAT (2021/2022)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 26 aprile 2022,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente F.F.); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. N. Pomponio.
Ricorso della società SSD VIRTUS JUNIOR NAPOLI in riferimento al C.U.29/GST del 12.04.2022.
Gara – Cantera Ortese / V.J. Napoli del 2.04.2022 – Campionato Under 15 Regionale, girone “C”**

La società Virtus Junior Napoli proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera del GST, pubblicata sul C.U. n.29/GST del 12/4/2022, con la quale veniva inflitta alla società reclamante la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, attesa la ingiustificata mancata partecipazione alla stessa, nonché l'ammenda di euro 103,00 trattandosi di prima rinuncia e la penalizzazione di punti 1 in classifica. Deduceva la Società reclamante che la motivazione del GST posta a base della delibera impugnata non era condivisibile atteso che sul C.U. n.59/Ag del 4/2/2022 alla pag. 489 veniva confermato che la gara Cantera Ortese/ Virtus Junior Napoli era programmata per il 3/4/2022 con C.U. n.76/AG dell'1/4/2022, alla pag. 811, peraltro veniva pubblicato un link riguardante il quadro gara 2/3 Aprile ed in tale quadro, che veniva consultato il giorno 1/4/2022, era evidenziato che la partita, oggetto del reclamo, era prevista per il 3/4/2022 ore 11.30 presso il C.S. Terra di Lavoro di Marcanise. Concludeva la Società reclamante per l'accoglimento del reclamo disponendo, conseguentemente, la ripetizione della gara. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto ritiene lo stesso non meritevole di accoglimento. Dall'esame della documentazione emerge, senza ombra di dubbio, che, nel caso specifico, la richiesta di variazione è stata effettuata dalla società Cantera Ortese il giorno 29/3/2022 e cioè il martedì precedente la disputa della gara per cui in tale ipotesi la conferma dell'altra società sulla quale, però, incombe l'onere di consultare il portale per ogni variazione atteso che le stesse non vengono pubblicate sul C.U. come stabilito nella sezione quadro gare del sito del C.R. Campania e più specificatamente nella relativa guida all'utilizzo consultabile nella stessa pagina web. Inoltre questa Corte, a seguito di ulteriori indagini ha potuto verificare che già in data 29/3/2022, sul portale variazione gara, era riportata la data del 2/4/2022 fissata per la disputa della stessa a seguito di variazione richiesta dalla Cantera Ortese. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di rigettare il reclamo, confermare la delibera adottata dal Gst e pubblicata sul C.U. n.29/Gst del 12/4/2022, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 26.04.2022

IL F.F. PRESIDENTE
Avv. E. RUSSO

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente F.F.); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. N. Pomponio. Ricorso della società REAL S. MARTINO V.C. in riferimento al C.U. n.29/GST del 9.04.2022.

Gara – Abellinum Calcio 2012 / Real S. Martino V.C. del 3.04.2022 – Campionato Promozione, Girone “B”.

La società Real S. Martino V.C. proponeva ritualmente reclamo avverso delibera del Gst, pubblicata sul C.U. n.29/Gst del 12/4/2022, con la quale veniva rigettato il reclamo con conseguente omologazione della gara con il punteggio conseguito sul campo. Deduceva la società reclamante che in posizione irregolare aveva partecipato alla gara, oggetto della impugnativa, il sig. Menna Christian, calciatore della società Abellinum Calcio 2012, che risultava non tesserato regolarmente alla data in cui si è disputata la gara stessa. Concludeva la società reclamante che, nella fattispecie non poteva trattarsi di errore di trascrizione nella distinta di gioco del nominativo del calciatore bensì si trattava proprio del calciatore Menna Christian vincolato e pertanto in posizione irregolare. Di qui la richiesta di accoglimento del reclamo con la conseguente applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 nei confronti della società Abellinum Calcio 2012 con ogni ulteriore provvedimento conseguenziale.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, ritiene lo stesso non meritevole di accoglimento. La società reclamante faceva pervenire nei termini la documentazione emessa dal Comune di Aiello del Sabato (AV), ufficio dello Stato civile dalla quale si accertava che Menna Christian e Menna Cristian, entrambi nati ad Avellino il 26/10/1998, sono la medesima persona. Alla luce di quanto esposto, rilevato che il sig. Menna ha partecipato alla gara avendone pieno titolo. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di rigettare il reclamo, confermare la delibera adottata dal Gst e pubblicata sul C.U. n.29/Gst del 12/4/2022, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 26.04.2022

IL F.F. PRESIDENTE
Avv. E. RUSSO

Pubblicato in NAPOLI il 28 aprile 2022.

Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente
Carmine Zigarelli